

**AZIENDA CASA EMILIA - ROMAGNA
DELLA PROVINCIA DI RIMINI**

Intervento : lavori di ristrutturazione edilizia e miglioramento sismico dell'edificio di proprietà del comunale, situato in Comune di Santarcangelo di Romagna, località Sant'Ermete, in Via Trasversale Marecchia 3958.

Finanziamento : - Economie dell'8° e 9° biennio di edilizia sovvenzionata L 457/78
- Residui attivi dei canoni di E.R.P. del comune di Santarcangelo di Romagna

Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di: "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITUATO IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, LOCALITÀ SANT'ERMETE, VIA TRASVERSALE MARECCHIA 3958"

CIG: 8105508CCA CUP: F49G15000000005

**VERBALE DI GARA
N° 3**

VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA
(art. 97 comma 1,5,6 e 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di luglio (07/07/2020) alle ore 15:00, stante la necessità di distanziamento sociale dovuto all'emergenza sanitaria da COVID-19 ai sensi del DPCM 08/03/2020, e previa comunicazione tramite e-mail-pec in data 07/07/2020 Prot. Acer n° 2630 all'impresa, unica partecipante, ammessa alla seconda seduta di gara, la commissione di gara si è riunita in video-audio conferenza.

Sono presenti presso gli uffici di ACER Rimini (*garantendo il distanziamento sociale*)

- Dott.ssa Alessandra Atzei – Direttore Generale di ACER Rimini e Presidente della commissione di Gara
- Ing. Filippo Renzetti - Responsabile Unico del Procedimento e Componente,
- Geom. Samuele Salvemini– Componente.
- Geom. Luca Camerani – Componente
- Giovanni Mariani – Legale rappresentante delle Ditta Mariani Srl Costruzioni Generali

Premesso che:

- in data 03 Marzo 2020 si è riunita la Commissione per l'esperimento in seduta pubblica della procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione edilizia e miglioramento sismico di edificio di proprietà del Comune di Santarcangelo di Romagna sito in Via Trasversale Marecchia 3958 località Sant'Ermete mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 nella versione vigente al momento dell'avvio della procedura di gara da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. citato, determinato in seguito all'applicazione dell'art. 97 (anomalia dell'offerta);
- in tale seduta, a seguito del verbale di gara n°1 del 03/03/2020 prot. Acer n° 1158, in relazione agli esiti delle offerte pervenute, la Commissione ammetteva all'apertura dell'offerta economica l'unica ditta (Impresa Mariani Srl Costruzioni Generali) che ha trasmesso la documentazione previa trasmissione della password di decriptazione;
- in data 10 Marzo 2020 si riuniva la Commissione per lo svolgimento della seconda seduta e, in relazione all'esito

dell'offerta pervenuta, previa trasmissione della password di decriptazione, prendeva atto che la miglior e unica offerta risultata prima classificata è quella dell'Impresa Mariani Srl Costruzioni Generali con un ribasso del 18,50% e un importo di 234.429,94 € e veniva redatto verbale di gara n° 2 (prot. Acer n° 1253 del 10/03/2020);

- la Commissione, preso atto del ribasso offerto dalla Ditta, disponeva la verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con i criteri e relativo procedimento previsti nel medesimo articolo;

- il Responsabile Unico del Procedimento in data 10/03/2020 prot. Acer n° 1258 tramite e-mail PEC invitava l'impresa Mariani Srl Costruzioni Generali a presentare le giustificazioni relative al ribasso offerto in rapporto alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara e inoltre, anche, i giustificativi dei costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

- il Responsabile Unico del Procedimento trasmetteva alla Commissione la propria relazione riservata inerente alla valutazione della congruità dell'offerta effettuata nei confronti dell'impresa Mariani Srl Costruzioni Generali (Prot. ACER n° 2626 del 07/07/2020);

- il Responsabile Unico del Procedimento comunicava (e.mail pec inviata in data 07/07/2020 prot. ACER n° 2630) all'unica impresa che ha presentato offerta che in data odierna, 07/07/2020, alle ore 15:00 si riuniva in videoconferenza la Commissione in seduta pubblica per comunicare le risultanze dell'analisi di congruità dell'offerta.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Commissione, considerato che sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, ricorda che:

a) le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;

b) l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica priva di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;

c) il D.lgs. 50/2016 precisa che possono prendersi in considerazione, tra l'altro, le spiegazioni presentate dall'impresa che riguardano l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere la prestazione, nonché il metodo e le soluzioni adottate.

d) la verifica della congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;

e) non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla Legge o da fonti autorizzative della Legge;

f) il giudizio di carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione Appaltante;

g) la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per*

relationem alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume valore giuridico che rende possibile il richiamo;

Considerato, altresì, che le spiegazioni di cui all'art. 97, comma 4, del D.lgs. 50/2018 e s.m.i. possono in particolare riferirsi:

- a) all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire prodotti, per prestare servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture e dei servizi proposti dall'offerente;

CONSTATATO QUANTO SOPRA

La Commissione ritiene di far proprie le conclusioni del RUP in merito alla valutazione della congruità dell'offerta dei confronti del Concorrente che si è classificato primo e unico nella graduatoria: "Mariani Srl Costruzioni Generali" con sede in Rimini

PERTANTO

Tenuto presente quanto sopra enunciato, e dall'esame del responso del RUP sulla congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Commissione ritiene **che le giustificazioni prodotte dall'impresa Mariani Srl Costruzioni Generali permettono di superare e dimostrare il giudizio di NON ANOMALIA dell'offerta** presentata ritenendola **CONGRUA** per i seguenti motivi:

- ✓ la documentazione presentata dal concorrente "Mariani Srl Costruzioni Generali" risulta nel complesso completa, esauriente ed esaustiva sotto il profilo formale e tecnico-amministrativo;
- ✓ In merito all'attendibilità dell'offerta si ritiene la stessa congrua ed affidabile nel suo complesso;
- ✓ le giustificazioni presentate sono esaustive per ogni singolo lavoro e fornitura da effettuare come previsto in appalto;
- ✓ dalle stesse giustificazioni si rileva la congruità dei prezzi della manodopera, dei materiali e delle altre voci determinanti i prezzi della singola opera in appalto, tenendo conto anche dell'esperienza già maturata dalla ditta nell'esecuzione dei lavori, delle attrezzature che possiede nonché delle particolari condizioni di sconto riservate alla medesima ditta da parte dei fornitori previsti in contratto;
- ✓ tenuto conto del fatto che le spese generali per definizione si rapportano ad effettivi costi d'impresa generali correnti e fissi o non continuativi, e che tale misura dell'incidenza delle spese generali è indicata quale fattore dell'affidabilità dell'offerta e della sua idoneità a soddisfare l'interesse pubblico, si rileva che la ditta Mariani Srl Costruzioni Generali ha considerato una incidenza del 10,00% costante per tutte le voci;
- ✓ considerazioni analoghe a quelle svolte per le spese generali valgono per l'utile di impresa il quale è pari al 10,00% ciò evita che l'attività di esecuzione dell'appalto avvenga in perdita, situazione che non può essere ammessa dall'Azienda in quanto indice di non affidabilità dell'offerta.

La Commissione, pertanto, procede alla proposta di aggiudicazione della procedura di gara alla Ditta "Mariani Srl Costruzioni Generali" con sede in Rimini Via Casalecchio 39 che ha offerta un ribasso percentuale del 18,50% pari ad un importo complessivo dei lavori di € 234.429,94 oltre agli oneri della sicurezza pari ad € 6.981,10 non soggetto a ribasso per un totale complessivo di € 241.411,04.

SI PRENDE ATTO

Che, a seguito di espressa richiesta, da parte del Responsabile Unico del Procedimento e componente della commissione di gara, all'impresa partecipante in video-audio conferenza, di voler aggiungere proprie considerazioni, comunica di non aver nulla da eccepire circa quanto esposto sulla presente seduta di gara

Il Presidente della Commissione di gara dispone, per l'approvazione della presente proposta di aggiudicazione, la trasmissione degli atti di gara ai competenti organi di cui all'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Alle ore 15:20 della data odierna 07/07/2020 il Presidente della Commissione di gara dichiara concluse le operazioni di gara.

Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto, nonché pubblicato sul sito web dell'ACER Rimini www.acerimini.it

Rimini, 07/07/2020


IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Dot.ssa Alessandra Atzai)



IL COMPONENTE
(Ing. Filippo Renzetti)



IL COMPONENTE
(Geom. Samuele Salvemini)



IL COMPONENTE
(Geom. Luca Camerani)



